COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.6.2026
COM(2026) 295 final

2026/0159 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una modifica della decisione 2021/1875 del Consiglio[1] relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture.

La presente proposta è finalizzata a modificare la decisione (UE) 2021/1875 per prorogarne l'applicazione fino al 30 giugno 2038.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione")[2] , entrato in vigore il 1° maggio 2021, stabilisce che l'Unione e il Regno Unito devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare i totali ammissibili di cattura (TAC) per gli stock condivisi per l'anno o gli anni successivi a norma dell'articolo 498. La Commissione svolge tali consultazioni annuali con il Regno Unito a nome dell'Unione.

Il 22 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/1875 che stabilisce la procedura, i principi e gli orientamenti relativi alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito sulle possibilità di pesca per gli stock condivisi, compresi gli stock di acque profonde, a norma dell'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. In particolare, la decisione (UE) 2021/1875 autorizza la Commissione a condurre tali consultazioni e stabilisce che la posizione dell'Unione si deve basare sui migliori pareri scientifici disponibili, sull'approccio precauzionale e sull'obiettivo di ricostituire e mantenere le popolazioni al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. In questo modo la decisione (UE) 2021/1875 attua i principi e gli orientamenti della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare gli articoli 2, 28 e 33. Essa attua inoltre le disposizioni dei piani pluriennali di cui al regolamento (UE) 2018/973 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord[3] e al regolamento (UE) 2019/472 che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali[4].

---

1 Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1875/oj).

2 Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj).

3 Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/973/oj).

4 Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj).

Stabilisce altresì i principi e le disposizioni per la preparazione e la condotta delle consultazioni, compresi il coordinamento con il Consiglio e la trasmissione di informazioni al Parlamento europeo, e consente di aggiornare la posizione dell'Unione sulla base di nuovi pareri o sviluppi scientifici intervenuti durante le consultazioni.

La decisione (UE) 2021/1875 è stata riesaminata nel luglio 2023 con l'obiettivo di valutare se la decisione del Consiglio fosse stata messa in atto a tale data e se le consultazioni tenutesi con il Regno Unito fossero state condotte in linea con i principi e gli orientamenti ivi stabiliti. Il riesame ha stabilito che non era necessaria una revisione e che non erano stati individuati problemi di attuazione. Le discussioni sulle consultazioni annuali sono condotte in linea con le posizioni definite dal Consiglio e conformemente ai principi e agli orientamenti stabiliti nella decisione (UE) 2021/1875. La preparazione delle consultazioni annuali sulle possibilità di pesca avviene in sede di gruppo "Politica della pesca" del Consiglio e segue il processo di cui all'articolo 2 della decisione (UE) 2021/1875. Si ritiene che la decisione (UE) 2021/1875 sia ancora idonea allo scopo e non richieda alcuna revisione in questa fase.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Consiglio adotta su proposta della Commissione le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo. Pertanto, le posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito sulle possibilità di pesca a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sono adottate conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

La decisione (UE) 2021/1875 stabilisce i principi e gli orientamenti relativi alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito sulle possibilità di pesca, in particolare per concordare i totali ammissibili di catture per gli stock condivisi, garantendo al contempo l'adeguato coordinamento tra la Commissione e il Consiglio.

Poiché la decisione (UE) 2021/1875 si è dimostrata idonea allo scopo, la presente proposta ha l'obiettivo di prorogarne l'applicazione fino al 30 giugno 2038, così da stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito, in quanto i risultati di quest'ultime dovrebbero essere attuati nel diritto dell'Unione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione e il Regno Unito si consultano in merito alla gestione congiunta delle risorse biologiche marine

condivise, in particolare degli stock ittici condivisi. Tale obbligo è in linea con l'articolo 63 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Le consultazioni annuali sono necessarie alle parti per concordare le possibilità di pesca e le condizioni intrinsecamente connesse a norma dell'articolo 498, paragrafo 2, paragrafo 4, lettere da a) a d), e paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la fissazione delle possibilità di pesca annuali per gli stock condivisi tra l'Unione e il Regno Unito.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2026/0159 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/1875[1] che stabilisce i principi e agli orientamenti relativi alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito sulle possibilità di pesca per gli stock condivisi, compresi gli stock di acque profonde, a norma dell'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (l'"accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione")[2]. In tale contesto la Commissione conduce le consultazioni a nome dell'Unione sulla base delle posizioni dell'Unione specificate dal Consiglio a norma delle pertinenti disposizioni del trattato, garantendo allo stesso tempo uno stretto coordinamento con il Consiglio e i suoi organi preparatori, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

(2) Secondo le conclusioni del riesame della decisione (UE) 2021/1875, avvenuto in luglio 2023, non erano necessarie modifiche del testo. Poiché da allora non sono stati individuati problemi di attuazione, la decisione (UE) 2021/1875 rimane idonea allo scopo.

(3) La decisione (UE) 2021/1875 scade il 30 giugno 2027. È pertanto opportuno prorogarne l'applicazione per quanto riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito sulle possibilità di pesca per gli stock condivisi, in quanto l'esito di tali consultazioni dovrebbe essere attuato nel diritto dell'Unione.

(4) È opportuno che la Commissione effettui un riesame dell'effettiva attuazione della decisione (UE) 2021/1875. Il riesame dovrebbe valutare se siano necessarie eventuali revisioni e, se del caso, dovrebbe essere accompagnato da una proposta in tal senso.

---

[1] Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1875/oj).

[2] GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(5) Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, come stabilito all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1875,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2021/1875 è così modificata:

(1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2038.

È valutata secondo necessità e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione. In ogni caso si effettua una revisione entro il 31 dicembre 2036.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente